

REGOLAMENTO DEL SISTEMA MUSEALE DEL LAGO DI BOLSENA

Premesse

L'istituzione del Sistema museale del lago di Bolsena (*Si.mu.la.Bo.*) risale al dicembre del 2000 ed è stata realizzata nell'ambito di una convenzione intercomunale per la gestione in forma associata, coordinata ed integrata, dei rispettivi musei ("Convenzione per la gestione del Sistema museale territoriale del lago di Bolsena ai sensi dell'articolo 30 del D.LGS. 267/2000", d'ora in avanti "Convenzione istitutiva"), fra i comuni di Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Montefiascone e Valentano, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'atto è stato stipulato sotto gli auspici della Regione Lazio e della Provincia di Viterbo.

La missione del Sistema museale del lago di Bolsena consiste nella compiuta e integrata interpretazione del territorio, fondata sullo studio, la conoscenza, la tutela, la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio culturale da questo espresso, attraverso il coinvolgimento e il coordinamento degli istituti culturali rappresentativi del territorio, al fine di concorrere a una più generale riflessione sulla qualità della vita, nella consapevolezza della continuità e della complessità geografica, antropologica, storica ed ecologica della Comunità, per costruire un futuro sostenibile.

Il presente regolamento è strutturato in riferimento alla normativa vigente qui di seguito riportata:

- Legge regionale n. 42 del 1997 "Norme in materia di Beni e servizi culturali del Lazio";
- Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo del musei" emanato nel maggio del 2001 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ex art. 150 del D.L. 112/1998;
- Decreto legislativo n. 42 del 2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 10 della legge n. 137 del 2002;
- Decreto legislativo n. 156 del 2006 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 in relazione ai beni culturali".

Inoltre accoglie la definizione di Museo data dall'ICOM (International Council of Museums) nel Codice di deontologia professionale, adottato a Buenos Aires nel 1986.

Art. 1.

Istituti fondatori

Il Sistema Museale del Lago di Bolsena, nella sua articolazione originaria e sulla base della Convenzione istitutiva sopra citata, è composto dai seguenti musei di Ente locale, tutti appartenenti a Comuni della Provincia di Viterbo: **Museo del fiore** (Acquapendente, fraz. di Torre Alfina, Casale Giardino, dal 1995); **Museo geologico e delle frane** (Bagnoregio, fraz. di Civita, Palazzo Alemanni, in allestimento); **Museo territoriale del lago di Bolsena** (Bolsena, Rocca Monaldeschi della Cervara, dal 1991); **Museo civico “F. Rittatore Vonwiller”** (Farnese, Magazzini dell’Ammasso, dal 2003); **Museo del costume farnesiano** (Gradoli, Palazzo Farnese, dal 1998); **Museo civico archeologico del periodo etrusco** (Grotte di Castro, Palazzo del Podestà, dal 1993); **Museo civico archeologico “Pietro e Turiddo Lotti”** (Ischia di Castro, Edificio scolastico, dal 1971); **Museo della terra** (Latera, Grancia di San Pietro, dal 1999); **Museo dell’architettura di Antonio da Sangallo il Giovane** (Montefiascone, Rocca dei Papi, dal 2006); **Museo della preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese** (Valentano, Rocca Farnese, dal 1996).

Art. 2

Gestione

Gli organi di gestione del Sistema Museale del Lago di Bolsena sono due: l’Assemblea degli amministratori e il Comitato scientifico.

L’Assemblea degli amministratori è l’organismo istituito, nella forma di consultazione fra gli Enti, per lo svolgimento di compiti di coordinamento, di indirizzo e di controllo delle attività del Sistema museale, ed è composto dagli assessori alla cultura o dai delegati dei sindaci per i musei di Ente locale e dai rappresentanti legali, o loro delegati, per i musei di interesse locale e per tutti gli altri istituti culturali (come ad es. siti archeologici, naturalistici, collezioni, singoli monumenti) inseriti nel Sistema.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per valutare ai fini dell’eventuale ratifica le attività svolte nel precedente anno e le proposte in materia di politica culturale relative alla futura programmazione elaborate dal Comitato scientifico.

Il *quorum* minimo per la validità delle sedute dell’assemblea degli amministratori è la metà dei componenti e le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice.

Il Comitato scientifico (C.S.) è l’organismo istituito per l’elaborazione e il coordinamento dei programmi di attività culturale e didattica del Sistema museale, delle attività culturali dei singoli musei e dei singoli istituti culturali, oltre che di tutte le attività finalizzate allo svolgimento della missione e dei compiti previsti all’art. 4 del presente Regolamento.

Il Comitato è composto dai direttori dei musei degli Enti locali e dai responsabili scientifici dei musei d’interesse locale e degli altri istituti culturali rientranti a pieno titolo nel Sistema. Il

Comitato elegge nel proprio seno un coordinatore, che dura in carica per un periodo di anni cinque. Il Comitato si riunisce almeno tre volte all'anno.

Il quorum minimo per la validità delle sedute del comitato scientifico è la metà dei componenti e le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice.

Nessun atto può essere espletato a nome e per conto del Si.mu.la.Bo., o essere inoltrato agli organi competenti per finanziamenti, se non recepito o avallato dal Comitato scientifico o, per suo conto, dal coordinatore.

Il Comitato scientifico si è dotato nel marzo del 2001 di un apposito regolamento, riportato in calce al presente atto (Allegato A):

Art. 3

Organizzazione amministrativa e sede

In base all'art. 6 della Convenzione istitutiva del Sistema museale il Comune di Bolsena, quale comune capofila, svolge compiti di direzione e gestione amministrativa, quali l'utilizzazione sia di contributi e finanziamenti destinati a interventi e ad attività comuni alle singole strutture museali e ai singoli istituti culturali sia dei rientri di gestione delle attività e dei servizi comuni; cura altresì la realizzazione degli acquisti comuni e la rendicontazione dei contributi stessi.

La sede istituzionale è individuata nel Palazzo Monaldeschi in Castello a Bolsena, a questo scopo recuperato e adeguato alla nuova destinazione con finanziamento pubblico.

Art. 4

Finalità e compiti

Il Sistema museale del lago di Bolsena, quale organismo di cooperazione, deve assicurare il raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) contributo alla crescita culturale e civile delle singole comunità locali e della più ampia comunità comprensoriale attraverso l'approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale presente nell'area di riferimento, dei suoi processi di fondazione e del sistema di relazioni con altri ambiti territoriali;
- b) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso la realizzazione di un sistema articolato in strutture museali (che, accanto al fondamentale compito di conservazione, svolgano quello di "polo di documentazione" del territorio) e in istituti culturali (tra cui anche i cosiddetti "luoghi" nella definizione della normativa regionale) che presentino un particolare interesse per la collettività e che abbiano una loro insita capacità di auto-rappresentazione;
- c) promozione di una corretta fruizione culturale, turistica e sociale dei beni culturali, siano essi conservati nelle strutture museali o presenti nei luoghi e negli istituti culturali di particolare interesse, anche mediante la realizzazione di itinerari che colleghino gli istituti culturali tra di loro e

questi al territorio;

d) programmazione e coordinamento gestionale delle strutture museali, degli istituti culturali, dei laboratori del Sistema e delle attività da questo promosse;

e) coordinamento e collegamento culturale con i sistemi museali tematici regionali;

f) coordinamento e collegamento culturale con le strutture museali statali e con le raccolte e collezioni private presenti nel territorio di riferimento, anche se non aderenti al Sistema, nonché con altre strutture e istituti culturali (siano essi ecclesiastici, comunali, provinciali, regionali, nazionali o internazionali) che abbiano analoghe finalità;

g) razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse e degli investimenti;

h) ricerca di collaborazioni organizzative e finanziarie per la realizzazione e il funzionamento del Sistema, sia in ambito pubblico sia privato.

Sono compiti del Sistema:

1) promozione e coordinamento della gestione amministrativa di contributi e finanziamenti destinati ad interventi ed attività comuni, nonché dei rientri di gestione delle attività e dei servizi comuni;

2) realizzazione di un sistema informatizzato di catalogazione dell'intero patrimonio culturale presente nell' area, collegato al sistema informativo regionale, al fine di consentire un rapido accesso all'informazione nelle diverse sedi culturali;

3) coordinamento e pianificazione delle ricerche finalizzate all'approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale dell'area sistemica;

4) coordinamento dei laboratori e dei servizi comuni e delle attività culturali e di promozione turistica e sociale;

5) coordinamento e pianificazione degli acquisti comuni;

6) collaborazione e collegamento con altre istituzioni museali, scientifiche e culturali;

7) rilevamento dei dati statistici necessari alla programmazione regionale e provinciale.

Art. 5

Accesso di nuovi istituti culturali

Alla luce delle finalità che informano la costituzione e l'azione del Si.mu.la.Bo., con particolare riferimento a quelle espresse ai commi a), b), c) dell'Art. 4 del presente Regolamento, l'accesso di nuovi istituti culturali verrà regolamentato in base a due parametri fondamentali, il cui rispetto sarà verificato direttamente dal C.S. (sia mediante l'esame degli atti relativi sia attraverso un sopralluogo delle strutture) a seguito della richiesta di adesione: A) compatibilità museologica e

tematica della nuova struttura nei confronti dell'articolazione culturale del Sistema; B) rispetto degli standard minimi richiesti dalla Regione Lazio per l'inserimento di nuovi istituti culturali nell'Organizzazione Museale Regionale (O.M.R.).

Il vaglio delle domande di adesione, che dovranno essere inoltrate dalle figure giuridiche o fisiche proprietarie degli istituti in questione, sarà di competenza del Comitato scientifico, che potrà deliberare in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza sulla base delle verifiche citate al comma precedente.

In caso di parere positivo espresso dal Comitato scientifico, il proprietario del nuovo istituto culturale ammesso a far parte del Si.mu.la.Bo. dovrà sottoscriverne la convenzione istitutiva, "previa accettazione degli altri Enti", come previsto dall'art. 11 della convenzione stessa.

Il Comitato scientifico potrà anche deliberare a favore di nuovi istituti culturali che rispettino soltanto il parametro B di ammissione, utilizzando la formula degli "istituti aggregati", cioè inseriti nel Si.mu.la.Bo., ma con differenti prerogative: 1) la qualifica di aggregazione si intende transitoria ed è finalizzata all'impegno nell'accoglimento delle strategie culturali e comunicative del Sistema, oltre che al raggiungimento nel tempo più breve possibile degli standard indicati ai punti A) e B) del precedente comma 1; 2) il responsabile scientifico può partecipare alle riunioni del C.S. (anche se solo con potere consultivo) al fine di favorire l'integrazione nel Sistema e la crescita culturale del proprio istituto; 3) sulla base di progetti attivabili il nuovo istituto può essere inserito nei programmi e nelle attività del Sistema; 4) nel corso del periodo di aggregazione l'istituto è esentato dal pagamento della quota associativa prevista all'art. 10 della convenzione istitutiva.

L'inserimento di un nuovo istituto culturale nel Si.mu.la.Bo., seguendo la sottoscrizione della convenzione istitutiva, comporta l'assunzione da parte dell'Ente o del privato proprietario degli oneri finanziari previsti dall'art. 10 della stessa.

Ogni Ente o privato proprietario di istituti culturali inseriti a pieno titolo nel Si.mu.la.Bo. dovrà versare per ogni istituto successivo al primo una quota pari alla metà di quella prevista dall'art. 10 della convenzione istitutiva, calcolata sul numero degli abitanti dei rispettivi comuni.

Art. 6

Centro servizi

Per ottimizzare la progettazione, lo svolgimento e la verifica delle azioni svolte dal Si.mu.la.Bo., il Comitato scientifico si avvarrà della collaborazione di un Centro servizi, logisticamente collocato nel Palazzo Monaldeschi in Castello a Bolsena, sede stabile del Centro visite del Sistema. Nel Centro servizi opererà personale qualificato, individuato dal Comitato scientifico nell'ambito degli specialisti delle singole discipline sistemiche, che di volta in volta si renderà necessario in base alle azioni da svolgere e ai compiti da assolvere. La supervisione dell'attività del Centro servizi sarà direttamente assunta dal Comitato scientifico.

Art. 7

Obblighi e garanzie dei musei del Sistema

Gli Enti Locali titolari dei musei si impegnano a garantire, nel rispetto delle disposizioni contenute nella programmazione regionale e provinciale, il corretto funzionamento delle strutture museali e dei laboratori ad esse collegati, fornendole di personale qualificato, di orari adeguati e di sedi idonee ai servizi offerti.

Ogni museo si dota di un direttore (in possesso del diploma di laurea in disciplina attinente alla tipologia del museo) e/o di operatori museali con funzioni differenziate (in possesso del diploma di scuola media superiore) di ruolo e professionalmente qualificati, secondo gli standard e i criteri espressi dettagliatamente nel Piano settoriale regionale 1999-2001 e successivi, nonché nella “Carta delle professioni museali” elaborata dalla Conferenza permanente delle associazioni museali e nel Decreto 10 maggio 2001 n. 238 del Mibac “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (Art. 150, comma 6, D.L. n. 112/1998)”.

Il calendario minimo settimanale di apertura di ciascuna struttura museale è di 24 ore, metà delle quali deve essere concentrata nel fine settimana.

Gli Enti titolari si impegnano, altresì, a tutelare e valorizzare i beni conservati nei musei e i "luoghi" di particolare interesse culturale presenti nel proprio ambito territoriale.

Garantiscono, infine, ciascuno per la propria parte, l'attuazione dei compiti previsti.

Art. 8

Cause vessatorie

Gli istituti culturali pertinenti al Sistema che, per qualunque causa o ragione, venissero meno agli impegni assunti con la firma della convenzione istitutiva o non rispettassero più gli standard indicati nel presente Regolamento, potranno essere esclusi dal Sistema a giudizio del C.S., con successiva ratifica dell'Assemblea degli amministratori.

Allegato A

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL SISTEMA MUSEALE DEL LAGO DI BOLSENA

art. I

Convocazione

Il comitato scientifico è convocato dal coordinatore con un anticipo di almeno 15 giorni sulla data prevista. Il coordinatore formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. Nell'ordine del giorno, dopo gli argomenti stabiliti dal coordinatore, vengono inseriti quelli eventualmente presentati dagli altri membri.

Gli avvisi di convocazione del comitato scientifico devono contenere:

a) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza tenendo presente che, di norma, avviene negli appositi locali del Sistema museale, di proprietà del Comune di Bolsena, capofila del Sistema. La convocazione in luogo diverso, o per deliberazione del Comitato o per decisione del coordinatore, ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivata;

b) gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli avvisi di convocazione del Comitato Scientifico devono essere portati a conoscenza di tutti i componenti mediante e-mail inviata direttamente agli indirizzi privati di questi ultimi e per fax inviato ai rispettivi Comuni.

La convocazione del Comitato Scientifico non è valida se tutti gli avvisi non sono pervenuti agli interessati entro il terzo giorno precedente a quello della riunione.

In casi di urgenza la convocazione può avvenire con e-mail, con telefax, con telegramma o fonogramma entro il giorno precedente a quello della seduta.

In caso di auto-convocazione, gli avvisi vengono spediti ai soli componenti assenti nella seduta in cui è stata decisa l'auto-convocazione.

Eventuali integrazioni all'ordine del giorno devono essere comunicate come sopra previsto per i casi di urgenza.

Il membro del C.S. che non potesse intervenire a una riunione, può incaricare solo un altro membro del Comitato stesso a rappresentarlo, mediante delega scritta da consegnare al segretario. Nessun membro potrà far valere più di tre deleghe.

Il coordinatore, per propria iniziativa o su richiesta di un membro del C.S., può invitare alle sedute del Comitato stesso studiosi, responsabili culturali, amministratori, esperti di settore e quanti altri possano contribuire al migliore funzionamento del Sistema museale.

art. II

Auto-convocazione

Quando lo richiedano almeno 1/3 dei componenti, il Comitato Scientifico è convocato dal coordinatore senza indugio e la riunione deve tenersi entro i 10 giorni successivi alla richiesta. Nell'ordine del giorno gli argomenti proposti con la richiesta di convocazione hanno la precedenza.

art. III

Presidenza

Le riunioni del Comitato Scientifico vengono presiedute dal coordinatore. In sua assenza assume la presidenza un membro del Comitato eletto al momento.

art. IV

Verbalizzazione

I verbali delle riunioni del Comitato Scientifico vengono redatti dal funzionario dell'ufficio cultura e turismo del Comune capofila o, in sua assenza, dal segretario comunale o da altro funzionario comunale da questi incaricato.

art. V

Insediamiento e nomina del coordinatore

Il Comitato Scientifico neoeletto è convocato per la prima volta dal Sindaco del Comune capofila per provvedere alla elezione del coordinatore scientifico e all'approvazione delle linee programmatiche generali. Il coordinatore scientifico viene eletto a maggioranza semplice.

art. VI

Compiti del coordinatore

I compiti del coordinatore sono i seguenti:

- a) raccordare e moderare i vari Musei del Sistema;*
- b) nominare su proposta del C.S. i coordinatori delle varie aree scientifiche;*
- c) mantenere costanti rapporti con la Provincia di Viterbo e la Regione Lazio;*
- d) provvedere tempestivamente alla presentazione dei progetti e delle richieste di finanziamento;*
- e) rappresentare e promuovere l'intero Sistema;*
- f) coordinare i gruppi di lavoro e, all'occorrenza, convocare altre riunioni del Comitato Scientifico;*
- g) provvedere a far circuitare le notizie relative alle iniziative intraprese da ogni Museo;*
- h) riferire all'Assemblea degli amministratori le linee programmatiche di ogni Piano annuale e di riportarle successivamente al Comitato Scientifico.*

art. VII

Indennità

Il Comitato Scientifico, periodicamente nel corso dell'anno, riparte fra i suoi componenti l'apposito fondo stanziato dai Comuni per il suo funzionamento, nel rispetto dei seguenti criteri:

- attribuzione a ciascuno dei membri, escluso il coordinatore, di una indennità di funzione;*
 - attribuzione a ciascuno dei membri, escluso il coordinatore, di un gettone per ogni seduta alla quale abbiano effettivamente partecipato;*
 - rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate; in caso di viaggio con mezzo proprio si applicheranno le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'A.C.I. (art.3, comma 1, del D.Lgs. 314/1997) tenendo conto della distanza dal Comune rappresentato o, se più vicina, dal luogo di residenza.*
- Indennità ed eventuali rimborsi al coordinatore saranno stabiliti direttamente dai Comuni del Sistema.*